


NEWSLETTER N. 3- 2008  
Marzo 2008

A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI, redatta per SPRINT TOSCANA c/o TOSCANA PROMOZIONE - Agenzia di Promozione Economica della Toscana

In questo numero:

<b>Normativa</b>	
<b>AL VIA LA NUOVA “CLASS ACTION” ALL’ITALIANA. LA NUOVA DISCIPLINA IN VIGORE DAL PROSSIMO 30 GIUGNO 2008.</b>	pag. 2
<b>Rassegna di Giurisprudenza</b>	
<b>SOLO I FORMAGGI RECANTI LA DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA (DOP) «PARMIGIANO REGGIANO» POSSONO ESSERE VENDUTI CON LA DENOMINAZIONE «PARMESAN»</b> Corte giustizia CE grande sezione, 26 febbraio 2008 , n. 132 - causa C-132/05 Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania e altri	pag. 5
<b>CASSAZIONE CIVILE , SEZ. I, 22 FEBBRAIO 2008, N. 4531</b> <i>C.T. c. R.G. S.r.l. – Marchio – contraffazione - Disciplina della concorrenza – Confondibilità dei segni distintivi - Attività del concorrente concorrenza sleale procedimento.</i>	pag. 6
<b>Notizie</b> <b>- dall’Italia e dall’Europa:</b>	
<b>ADOTTATO DALLA COMMISSIONE UE IL LIBRO VERDE SULLA TRASPARENZA DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE.</b> <b>COMUNICATO DELLA COMMISSIONE UE:</b> <i>Esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell’Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore</i>	pag 8



A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI – Consulenza ed assistenza in materia di diritto del commercio internazionale – Per informazioni sugli argomenti della newsletter si prega di scrivere a [morlex.bologna@morresi.org](mailto:morlex.bologna@morresi.org) (indicando nell’oggetto “informazioni newsletter”) oppure telefonare a 051/399822. Gli articoli sono a cura di uno o più dei seguenti professionisti dello Studio: Renzo Maria Morresi, Federica Borso, Mariangela Balestra, Florian Bünger, Maria Federica Celatti, Maria Lisa Crisera, Valentina Montanari, Anna Pozzato, Luca Pellicciari, Antonella Versaci. Per informazioni sullo Studio: [www.morresi.org](http://www.morresi.org).

## AL VIA LA NUOVA “CLASS ACTION” ALL’ITALIANA.

### LA NUOVA DISCIPLINA IN VIGORE DAL PROSSIMO 30 GIUGNO 2008.

A decorrere dal prossimo 30 Giugno 2008<sup>1</sup>, entrerà in vigore il nuovo articolo 140 bis del Codice del Consumo (D. lgs. 206/2005) che detta la disciplina di un nuovo istituto introdotto dall’ultima Legge Finanziaria 2008 a tutela dei consumatori, l’“azione collettiva risarcitoria” o, se vogliamo richiamare il termine utilizzato nel linguaggio mediatico (richiamando la precedente e ben diversa esperienza statunitense) la “*class action*”.

### DI COSA SI TRATTA

Ai sensi dall’art. 140 bis 1° comma del Codice del Consumo<sup>2</sup>, determinati soggetti rappresentativi dei consumatori potranno agire in giudizio a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti “*richiedendo al tribunale del luogo in cui ha la sede l’impresa l’accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti (....) quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori*” nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’art. 1342 del codice civile

<sup>1</sup> Per espressa previsione dell’articolo 2, comma 447 dell’ultima Legge Finanziaria per il 2008 (art. 2 commi da 445 a 449): Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 pubblicata su Supp. Ord. N. 285 Gazzetta Ufficiale 28 Dicembre 2007, n. 300.

<sup>2</sup> Articolo inserito dall’articolo 2, comma 446 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 447. Art. 140 bis (Azione collettiva risarcitoria), al 1° comma “*Le associazioni di cui al comma 1 dell’art. 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa l’accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’art. 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. 2. (.....omissis)*”

(contratti conclusi tramite moduli o formulari), ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali.

### CHI SONO I SOGGETTI LEGGITTIMATI AD AGIRE

In sostanza i soggetti legittimati ad agire a tutela dei consumatori ai sensi della nuova norma sono (i) le associazioni dei consumatori iscritte nel registro speciale tenuto dal Ministero delle Attività Produttive (indicate all’art. 139 Codice del Consumo) nonché (ii) le associazioni ed i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere (art. 140, 2° comma Codice del Consumo<sup>3</sup>).

La nuova azione non è dunque destinata solo alle associazioni di consumatori riconosciute ma anche ad altre associazioni o comitati che rappresentino comunque gli interessi lesi. I primi commentatori evidenziano già che l’applicazione pratica di questa norma, sul piano della legittimazione attiva, potrebbe suscitare non pochi problemi<sup>4</sup>.

I singoli consumatori o utenti che intendono avvalersi dell’azione proposta potranno aderire all’iniziativa processuale avviata comunicando per iscritto all’associazione proponente la propria adesione all’azione

<sup>3</sup> Art. 140 bis, 2° comma Codice Consumo “*2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all’azione collettiva. L’adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l’intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L’esercizio dell’azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l’adesione all’azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile.*”

<sup>4</sup> Si veda in proposito M. Bove, “Azione collettiva: una soluzione all’italiana lontana dalla esperienza straniera più mature”, Guida al diritto n. 4/2008, Il Sole 24 Ore.

collettiva, anche in corso di giudizio ed anche in appello ma comunque ed entro e non oltre il termine perentorio dell'udienza di precisazione delle conclusioni<sup>5</sup>.

### LA PROCEDURA IN SINTESI....

Come anticipato, l'azione collettiva risarcitoria di cui all'art. 140 bis del Codice del consumo ha come oggetto la richiesta al tribunale competente (quello del luogo in cui ha la sede l'impresa convenuta in giudizio che giudicherà in composizione collegiale) di accertare un illecito plurioffensivo e, di conseguenza il diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti lesi.

La domanda di azione collettiva risarcitoria dovrà vertere sulla violazione di norme del Codice del consumo (citate nel paragrafo precedente) idonee a produrre danni a più consumatori.

Il tribunale chiamato a decidere<sup>6</sup>, alla prima udienza, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, valuterà in primo luogo e si pronuncerà sull'ammissibilità dell'azione, dopodiché disporrà la prosecuzione del giudizio secondo le forme ordinarie.

---

<sup>5</sup> La norma precisa (art. 140 bis 2° comma Codice del consumo, cfr. nota 3) che l'esercizio dell'azione collettiva e l'adesione alla stessa producono gli effetti interrottivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 del Codice civile.

<sup>6</sup> Art. 140 bis 3 comma Codice del consumo „ 3 *Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.*”

La domanda è giudicata inammissibile quando i) è manifestamente infondata, ii) sussiste conflitto di interessi, iii) il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ex art. 140 bis.

Qualora decida per l'accoglimento delle pretese della “classe”, il tribunale determinerà i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva intervenendo nel giudizio (determinando se possibile anche una somma minima)<sup>7</sup>.

Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa può proporre per iscritto, con determinate formalità, il pagamento di una somma a ciascun avente diritto. La proposta dell'impresa una volta accettata costituisce titolo esecutivo.

In mancanza di proposta da parte dell'impresa entro detto termine o in mancanza di accettazione entro tale termine, verrà instaurata una apposita procedura conciliativa per la determinazione delle somme da corrispondere ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva.

La sentenza emessa dal tribunale farà stato, ossia sarà efficace e vincolante, nei confronti delle parti e anche di quei consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Art. 140 bis 4° comma Codice del consumo „4. *Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.*”

<sup>8</sup> Art. 140 bis 5 comma Codice del consumo “5. *La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. E' fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non*

Delineato l'iter processuale che si instaura mediante la proposizione dell'azione collettiva risarcitoria e in attesa che le nuove norme diventino operative, si propongono qui di seguito alcuni spunti di riflessione.

#### ALCUNE PRIME RIFLESSIONI ....

Innanzitutto, è il caso di segnalare che i primi commenti dei giuristi sulla nuova procedura evidenziano alcune possibili problematiche applicative.

Si rileva in primis una incongruenza tra il titolo dell'art. 140 bis, ove si parla di "azione collettiva risarcitoria" e la disciplina effettivamente dettata nelle norme che seguono: come si è specificato in apertura, mediante l'esercizio di una azione collettiva ai sensi dell'art. 140 bis si richiede al giudice solo l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, non il risarcimento del danno patito.

Questo significa che in estrema sintesi, al termine del giudizio, la sentenza che accoglierà la pretesa della "classe" di consumatori sarà una sentenza di mero accertamento dell'illecito plurioffensivo commesso dall'impresa e non di condanna per la stessa a corrispondere un qualsiasi risarcimento.

In pratica il singolo consumatore che abbia aderito all'iniziativa, e nei cui confronti farà stato la sentenza, avrà a disposizione due modalità per ottenere soddisfazione del danno patito, e cioè:

(i) proseguire con una autonoma azione di risarcimento danni nei confronti dell'impresa, nella quale sarà avvantaggiato dall'esito favorevole del precedente giudizio<sup>9</sup> oppure,

---

*intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1".*

<sup>9</sup> A dire il vero, rispetto al disegno di legge originario nella versione definitiva della norma è stato eliminato il riferimento a questa specifica possibilità. Secondo i primi commenti alla nuova disciplina è impensabile comunque che al consumatore possa essere preclusa la autonoma azione giudiziale, per l'inevitabile contrasto

(ii) e qui emerge il vero profilo di tutela del consumatore, transigere con l'impresa secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 140 bis Codice del Consumo: o mediante accettazione a titolo transattivo della proposta di pagamento che l'impresa deve comunicare per iscritto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza oppure, in mancanza di detta proposta da parte dell'impresa o di accordo sulla somma offerta, attraverso la partecipazione alla Camera di conciliazione che verrà appositamente costituita dal presidente del tribunale.<sup>10</sup>

Non ostante il "tam – tam" mediatico che le ha attribuito il nome di *class action*, come vedremo in un prossimo approfondimento, l'azione collettiva risarcitoria introdotta nel nostro ordinamento non trova un vero equivalente nell'esperienza d'oltreoceano.

---

che si verrebbe a creare con il fondamentale diritto di difesa in giudizio garantito dalla Costituzione.

<sup>10</sup> Art. 140 bis 6° comma, del Codice del consumo. "6. *Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni (1)."*

Questo, in primo luogo, per quanto si è appena detto circa l'esito dell'accoglimento della pretesa collettiva, cioè una sentenza che non condanna l'impresa al risarcimento del danno ma che determina la possibilità per il singolo consumatore o utente, in alternativa ad una ulteriore azione autonoma individuale, di fruire di una procedura di conciliazione<sup>11</sup> "obbligatoria" solo per l'impresa nei cui confronti sia stato accertato l'illecito.

Al contrario, nel complesso sistema delle *class action* statunitensi, l'accoglimento della azione risarcitoria promossa dall'attore collettivo determina la completa definizione del giudizio, con la condanna al risarcimento dei danni ai partecipanti all'azione collettiva<sup>12</sup> (con possibilità di ottenere i c.d. "punitive damages").

Riservandoci di approfondire in un prossimo articolo il confronto tra i due istituti (la *class action* italiana e la *class action* americana) in attesa dell'effettiva operatività delle nuove norme, possiamo già prevedere concordemente ai primi commenti che la *class action* "all'italiana", difficilmente porterà grossi grattacapi alle imprese italiane.

\*\*\*\*\*

## **RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA**

***SOLO I FORMAGGI RECANTI LA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA (DOP) «PARMIGIANO REGGIANO» POSSONO ESSERE VENDUTI CON LA DENOMINAZIONE «PARMESAN»***

***CORTE GIUSTIZIA CE GRANDE SEZIONE, 26 FEBBRAIO 2008, N. 132 - CAUSA C-132/05***

<sup>11</sup> Sullo svolgimento delle operazioni in camera di conciliazione, tra l'altro, non è garantito alcun controllo a tutela dei consumatori.

<sup>12</sup> Tra gli addetti ai lavori, infatti, si ripete spesso che il successo della *class action* americana poggia su principi di diritto estranei al nostro ordinamento: uno su tutti, l'efficacia *ultra partes* delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali, in base alla quale i singoli danneggiati possono effettivamente fruire degli effetti della sentenza senza dover svolgere la minima attività di giudizio.

## **COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE / REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E ALTRI**

*"Secondo il regolamento relativo alla tutela comunitaria delle denominazioni d'origine (Regolamento Cee del Consiglio n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari), i prodotti registrati come DOP godono di tutela contro qualsiasi "usurpazione, imitazione o evocazione", mentre le denominazioni generiche non possono invece essere registrate e quelle registrate non possono divenire generiche. Alla luce di tali considerazioni, non avendo la Repubblica federale di Germania dimostrato che la denominazione "parmesan" riveste carattere generico, l'utilizzazione del termine "parmesan" per formaggi che non sono conformi al disciplinare della DOP "Parmigiano Reggiano" deve essere considerata lesiva della tutela riconosciuta dall'art. 13 n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92."*

Riteniamo di estremo interesse la sentenza della Corte di giustizia qui riportata in massima che pone un punto fermo in relazione alla questione da tempo dibattuta circa la legittimità o meno dell'uso dell'espressione "parmesan" per identificare un formaggio a pasta dura anche non conformi al disciplinare DOP per il "Parmigiano reggiano".

In base alla sentenza qui menzionata, che finalmente fa chiarezza sul punto, sarà possibile impedire che produttori di formaggi assimilabili al Parmigiano Reggiano ma non conformi al disciplinare (anche grattugiati) utilizzino l'espressione "Parmesan" nella distribuzione e messa in vendita; ciò rileva soprattutto nel caso in cui tali formaggi non sono di origine italiana e vengono proposti con una immagine che in qualche modo può trarre in inganno il consumatore circa l'origine del prodotto.

Si riporta qui di seguito il Comunicato stampa n. 11/08 del 26 febbraio 2008 tratto dal sito

della Corte di giustizia CE  
<http://curia.europa.eu/>:

*“Poiché la Commissione non ha dimostrato che l’ordinamento tedesco non tutela a sufficienza la DOP «Parmigiano Reggiano», il ricorso per inadempimento contro la Germania è stato respinto.*

Secondo il regolamento relativo alla tutela comunitaria delle denominazioni d’origine<sup>13</sup>, i prodotti registrati come DOP godono di tutela contro qualsiasi «usurpazione, imitazione o evocazione». Le denominazioni generiche non possono invece essere registrate e quelle registrate non possono divenire generiche.

Ritenendo che la Germania non tutelasse a sufficienza la DOP «Parmigiano Reggiano», la Commissione ha avviato un procedimento per inadempimento. Essa reputa che il termine «parmesan» sia la traduzione della DOP «Parmigiano Reggiano» e ha richiesto alle autorità tedesche di intervenire d’ufficio per porre fine alla commercializzazione dei prodotti venduti con la denominazione «parmesan» ma non conformi al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano».

La Corte osserva anzitutto che non è solo la forma precisa in cui è registrata una DOP che gode della tutela del diritto comunitario.

Essa constata poi che, in considerazione delle somiglianze fonetiche e visive fra le denominazioni in questione e dell’analogo aspetto esterno dei prodotti, l’uso della denominazione «parmesan» dev’essere considerato un’evocazione della DOP «Parmigiano Reggiano», la quale è tutelata dal diritto comunitario contro una situazione del genere.

È quindi irrilevante accertare se la denominazione «parmesan» sia la traduzione della DOP «Parmigiano Reggiano». Non avendo dimostrato che la denominazione

<sup>13</sup> Regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pagg. 1–8).

«parmesan» possiede carattere generico, la Germania non può avvalersi di questa eccezione prevista dal regolamento.

Infine, per quanto riguarda l’obbligo della Germania di perseguire i comportamenti che arrecano pregiudizio alle DOP, la Corte ricorda che la mera facoltà di far valere le disposizioni di un regolamento dinanzi ai giudici nazionali non dispensa gli Stati membri dall’adottare le misure interne che permettano di assicurarne la piena e completa applicazione qualora ciò si renda necessario.

La Corte constata tuttavia che nell’ordinamento tedesco sono presenti gli strumenti adeguati a garantire la tutela sia degli interessi dei produttori sia di quelli dei consumatori.

Contrariamente a quanto allega la Commissione, uno Stato membro non è tenuto ad adottare d’ufficio i provvedimenti necessari per sanzionare, nel suo territorio, le violazioni delle DOP provenienti da un altro Stato membro.

La Corte aggiunge che **gli organi di controllo cui incombe l’obbligo di assicurare il rispetto delle DOP sono quelli dello Stato membro da cui proviene la DOP medesima.** Il controllo sul rispetto del disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano» non compete quindi alle autorità di controllo tedesche.

Pertanto, la Corte respinge il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione contro la Germania.”

\*\*\*\*\*

**CASSAZIONE CIVILE , SEZ. I, 22 FEBBRAIO 2008 , N. 4531 C.T. C. R.G. S.R.L. – MARCHIO – CONTRAFFAZIONE - DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA – CONFONDIBILITÀ DEI SEGNI DISTINIVI - ATTIVITA' DEL CONCORRENTE CONCORRENZA SLEALE PROCEDIMENTO.**

*“L’azione di contraffazione del marchio d’impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all’uso del segno come bene*

*autonomo sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall'accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno; tale verifica, infatti, è riservata al giudizio di concorrenza sleale sulla base di una valutazione unitaria e sintetica sia dei segni distintivi utilizzati per contrassegnare i prodotti sia del contesto in cui essi vengono commercializzati.*

*Un giudizio, quest'ultimo, che ha una natura di fatto e, pertanto, la relativa decisione di merito è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione."*

In estrema sintesi, nel caso in questione la Corte d'appello di Palermo aveva confermato la condanna della società T.C. al risarcimento dei danni in favore della Ramondo Giovanni s.a.s. (poi trasformata in Ramondo Giovanni s.r.l.) per concorrenza sleale, con inibizione dell'uso del contrassegno "Produzione integrata SQ Selezione Qualità", affermando che tale segno ingenerava confusione circa la provenienza dei prodotti ortofrutticoli commercializzati dalle due società.

La società T.C. faceva infatti uso del segno distintivo "Produzione integrata SQ Selezione Qualità", seguito dall'espressione "Per la salute del consumatore", già da tempo di fatto utilizzato dalla Ramondo Giovanni s.r.l. all'interno del suo marchio. Tale uso era dunque idoneo a determinare confusione sulla provenienza dei prodotti così contrassegnati, anche se i marchi delle due aziende fossero per il resto diversi.

La Corte d'appello di Palermo ricordava che la verifica circa la confondibilità dei prodotti va condotta mediante un raffronto non analitico bensì unitario e sintetico tra i segni distintivi utilizzati per contrassegnarli; nè secondo la Corte d'appello di Palermo può avere alcun rilievo il fatto che le frasi controverse appartengano al linguaggio comune, dato che ciò che avrebbe invece rilevanza è l'originalità della sequenza delle parole anche di uso comune, ove idonea a caratterizzare il prodotto.

Contro la decisione della Corte d'appello di Palermo la società T.C. faceva ricorso per cassazione ribadendo in estrema sintesi che, essendo diversi i marchi delle due aziende, "T. 18", accompagnato da due foglioline, per la Ramondo Giovanni s.r.l., e "La Favorita", accompagnato da un grappolo d'uva, per la sua azienda, l'identità delle frasi controverse, utilizzate come segni distintivi aggiuntivi, non era affatto idonea a ingenerare confusione sulla provenienza dei rispettivi prodotti. Ed inoltre che il segno distintivo in questione, benchè ideato per la Ramondo Giovanni s.r.l. nel 1990, fu registrato solo il 17 novembre 1993, sicchè poteva ragionevolmente ritenersi che egli già usava da tempo quel segno distintivo.

La Suprema Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso della T.C. inammissibile (in quanto i motivi sarebbero attinenti al merito della decisione impugnata).

La Suprema Corte ha ribadito inoltre che per costante giurisprudenza *"l'azione di contraffazione del marchio d'impresa ha natura reale, e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall'accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno, accertamento riservato, invece, al giudizio di concorrenza sleale"*<sup>14</sup>.

Nel caso in esame, era stata proposta infatti azione di concorrenza sleale, pertanto occorreva accertare se l'uso dei segni distintivi controversi fosse idoneo a ingenerare confusione circa la provenienza dei prodotti commercializzati dall'una o dall'altra delle imprese in concorrenza.

Ed è indiscusso secondo la Corte di cassazione che tale accertamento debba essere effettuato in concreto, sulla base di una valutazione unitaria e sintetica sia dei segni distintivi utilizzati per contrassegnare i

---

<sup>14</sup> Cass., sez. 1<sup>a</sup>, 25 settembre 1998, n. 9617, m. 519177.

prodotti sia del contesto in cui essi vengono commercializzati.

\*\*\*\*\*

## **NOTIZIE**

### **- DALL'ITALIA E DALL'EUROPA: NOTIZIE DALL'EUROPA:**

#### **ADOTTATO DALLA COMMISSIONE UE IL LIBRO VERDE SULLA TRASPARENZA DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE**

E' stato recentemente adottato (6 marzo 2008) dalla Commissione europea il Libro verde che segna l'avvio di un'ampia consultazione tra le parti interessate su come migliorare la trasparenza del patrimonio del debitore nell'Unione europea.

Il Libro verde descrive i problemi della situazione attuale e le potenziali soluzioni.

Già da alcuni anni la Commissione UE ha sottolineato la difficoltà di ottenere il recupero dei crediti transfrontalieri ed ha evidenziato in diverse occasioni che l'esecuzione delle decisioni pronunciate dagli organi giudiziari in seno all'Unione europea potrebbe in effetti essere resa più facile se fosse possibile conoscere esattamente la situazione finanziaria dei debitori.

A questo scopo la Commissione UE analizza le tecniche principali degli Stati membri per garantire l'accesso alle informazioni e le soluzioni che potrebbero servire a garantire che il creditore ottenga informazioni affidabili sulla situazione patrimoniale del debitore in tempi ragionevoli. Si riporta qui di seguito il comunicato della Commissione UE nel merito.

#### **COMUNICATO DELLA COMMISSIONE UE<sup>15</sup>:**

#### **ESECUZIONE EFFETTIVA DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE NELL'UNIONE EUROPEA: LA TRASPARENZA DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE:**

(...) *"L'obiettivo del presente Libro verde è individuare le soluzioni praticabili a livello europeo per rafforzare la trasparenza del patrimonio del debitore e il diritto dei creditori di ottenere informazioni, nel rispetto del principio della tutela della privacy del debitore che controbilancia il diritto del creditore di ottenere un'effettiva esecuzione"* ha dichiarato il vicepresidente Franco Frattini, Commissario responsabile per la giustizia, la libertà e la sicurezza.

I problemi inerenti al recupero transfrontaliero dei crediti possono costituire un ostacolo per la libera circolazione delle ordinanze di pagamento nell'Unione europea e possono impedire l'adeguato funzionamento del mercato interno.

I pagamenti tardivi o l'assenza di pagamenti pregiudicano gli interessi delle imprese e dei consumatori. Particolarmente grave è la situazione in cui il creditore e le autorità responsabili dell'esecuzione non dispongono di alcuna informazione circa il luogo in cui il debitore si trova e sulla consistenza del suo patrimonio.

Nei procedimenti esecutivi il punto di partenza è spesso costituito dalla ricerca dell'indirizzo del debitore e/o delle informazioni sulla sua situazione finanziaria. Attualmente, per avere un quadro trasparente della situazione patrimoniale di un debitore in genere si attinge, a livello nazionale, a varie fonti di informazione, in particolare a registri di varia natura e alle dichiarazioni fornite dallo stesso debitore.

Al di là delle indubbe analogie che esistono nelle strutture fondamentali dei singoli sistemi nazionali, si rilevano notevoli differenze in relazione a condizioni di accesso, procedure per ottenere le informazioni, contenuto delle informazioni e a livello di efficienza generale dei sistemi. Il recupero transfrontaliero dei

---

<sup>15</sup> Comunicato stampa tratto dal sito della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/>.

crediti in un altro Stato membro incontra serie difficoltà anche a causa dei diversi ordinamenti giuridici nazionali e della carente conoscenza, da parte dei creditori, delle strutture informative degli altri Stati membri. Va tuttavia detto che le linee fondamentali a cui si ispirano gli ordinamenti dei vari Stati membri presentano analogie tali da fornire una buona base per un ravvicinamento legislativo.

Scopo del Libro verde è l'avvio di un'ampia consultazione tra le parti interessate sui modi più opportuni per migliorare la trasparenza del patrimonio dei debitori nell'Unione europea che viene garantita mediante registri o dichiarazioni del debitore.

La Commissione ritiene che sia opportuno considerare una serie di misure che potrebbero migliorare la situazione attuale, contribuendo a garantire che il creditore ottenga informazioni attendibili sul patrimonio del debitore entro un periodo di tempo ragionevole, tra cui:

- stesura di un manuale sulle normative e sulle prassi nazionali in materia di esecuzione;
- aumento dei dati riportati nei registri e miglioramento dell'accesso (registri commerciali – registri della popolazione – registri fiscali e previdenziali);
- scambio di informazioni tra le autorità preposte all'esecuzione;
- misure relative alla dichiarazione del debitore (uno strumento comunitario che obblighi gli Stati membri ad istituire una procedura specifica per acquisire la dichiarazione del debitore o l'introduzione di una "dichiarazione patrimoniale europea" uniforme).

Per ulteriori informazioni: si rinvia all'indirizzo Internet seguente: <http://www.ec.europa.eu/>.